

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
E
L'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI
PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI RICERCA E DIDATTICA**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta (di seguito denominata semplicemente Università), C.F. 91041130070, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Fabrizio Cassella, nato a Torino, il 29 dicembre 1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A

E

L'Istituto Universitario di Studi Europei (di seguito denominato semplicemente Istituto), C.F. 80084690017 con sede legale in Torino, Lungo Dora Siena, 100, rappresentata dal Presidente Prof. Mario Eugenio Comba nato a Torino il 18/08/1965 in qualità di rappresentante legale;

PREMESSO

- che l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- che i recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione hanno visto l'affermazione della centralità dell'istituzione accademica che, in quanto sede di conoscenza specialistica e di know-how di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e dell'industria;
- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- che per la realizzazione delle finalità istituzionali l'Università interagisce anche con enti con i quali collabora sulla base di un rapporto partecipativo, c.d. enti partecipati (enti privati, fondazioni, associazioni, società, consorzi);
- che l'Istituto Universitario di Studi Europei, fondato a Torino nel 1952 dall'Università degli studi di Torino e dai principali enti locali torinesi, e avente per scopo la ricerca scientifica, l'insegnamento e la promozione di iniziative volte a valorizzare i diversi aspetti dell'integrazione europea e dei rapporti internazionali, è assunto a livello internazionale quale centro di eccellenza in materia di studi europei;
- che l'Istituto, in quanto ente giuridicamente autonomo, si configura come associazione senza scopo di lucro riconosciuta dalla Regione Piemonte e che all'Istituto stesso afferisce l'agenzia formativa IuseFor;
- che l'Istituto è Centro ufficiale di Documentazione europea (CDE) a seguito della Convenzione siglata con la Commissione europea in data 19 luglio 1996 (protocollo X/A. 4/IL/mf D(96)) e al successivo accordo del 21 febbraio 2005 (numero di registrazione A/4202) e che in quanto tale riceve regolarmente le pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea;
- che l'Istituto è titolare di un patrimonio librario e documentale di più di 50.000 volumi specializzato in diritto, economia, storia e relazioni internazionali;
- che l'attività dell'Istituto si svolge mediante l'istituzione di corsi, ricerche e convegni, la pubblicazione di volumi, bollettini d'informazione e working papers, lo svolgimento, quale CDE, di

attività d'informazione, la gestione della biblioteca, l'attivazione di corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti internazionali e nazionali mediante l'agenzia formativa IuseFor che è altresì accreditata a rilasciare titoli riconosciuti di formazione professionale;

– che l'Università e l'Istituto sono interessati alla realizzazione di molteplici attività didattiche, scientifiche e culturali di comune interesse quali corsi di formazione post-laurea, master, seminari, convegni, attività di ricerca e documentazione, pubblicazioni, ecc.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità della convenzione

L'Università e l'Istituto ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le proprie potenzialità nel campo della ricerca scientifica e della formazione.

Art. 3 Oggetto della collaborazione

Le Parti, in particolare, dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti sui seguenti temi:

- attività di collaborazione scientifica quali:
 - 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
 - 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

- attività di supporto alla didattica;
 - 1) collaborazione di tecnici specializzati, dirigenti e ricercatori qualificati;
 - 2) possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell'Università, alle strutture dell'Istituto
 - 3) svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea/diploma;
 - 4) organizzazione stage didattici indirizzati agli studenti;
 - 5) organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate quali:
 - 1) consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
 - 2) attività di formazione svolte dall'Università per conto dell'Istituto o dallo IUSE per conto dell'Ateneo;
 - 3) attività di ricerca affidate dall'Istituto all'Università o dallo IUSE all'Ateneo;
 - 4) attività di formazione professionale e relativa progettazione svolte da IuseFor per conto dell'Università o dall'Università per conto di IuseFor

Tempi e modalità di svolgimento delle attività di cui sopra saranno definiti con scambio di corrispondenza tra le parti che richiamerà la presente convenzione. Il relativo impegno economico sarà definito per ogni singola iniziativa, nella libertà per ciascuna Parte di decidere se sostenere tale impegno.

Art. 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e l'Istituto si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive

strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 3, del rapporto collaborativo.

Art. 5 - Collaborazione di personale

L'Università collabora alle ricerche con proprio personale sia docente e di ricerca, strutturato e non strutturato, sia amministrativo.

L'Istituto collabora alle ricerche con proprio personale di ricerca e amministrativo, sia dipendente, sia collaboratore a vario titolo con borse di studio, contratti di lavoro e rapporti di consulenza. Il personale dell'Istituto è esclusivamente retribuito dall'Istituto, sul quale gravano in via integrale e definitiva gli oneri connessi e gli obblighi amministrativi e finanziari nonché ogni responsabilità per i casi di infortunio e di danni a terzi.

Resta inteso che le prestazioni di ricerca che l'Università e l'Istituto rispettivamente si forniscono con il proprio personale sono a titolo totalmente gratuito.

Dietro richiesta motivata di singoli docenti e ricercatori dell'Università della Valle d'Aosta l'Istituto potrà concedere dietro valutazione dei propri organi la denominazione onoraria di Ricercatori associati /Associate fellows, pur continuando l'attività di ricerca di tali docenti e ricercatori ad essere riconosciuta a ogni effetto come attività dell'Università, in relazione ai parametri definiti dal Ministero competente e dall'ANVUR. A tale scopo l'Università verificherà periodicamente con l'Istituto la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

Art. 6 - Responsabili della convenzione

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il prof. Dario Elia Tosi

L'Istituto indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il suo Presidente in carica.

Art. 7 -Durata

La durata della presente convenzione è stabilita in trentasei mesi dalla data di stipulazione, rinnovabile per uguale periodo mediante scambio di lettera tra le parti.

Le medesime possono recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte con un preavviso di almeno due mesi antecedenti alla scadenza.

In caso di mancato rinnovo ovvero di anticipato recesso le parti concordano di portare a conclusione i progetti già avviati alla data di scadenza ovvero della comunicazione di disdetta.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Il personale e i soggetti ad esso equiparati di ciascuna parte, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 9 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 della convenzione, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria

parte.

Ulteriori finanziamenti che si rivelassero necessari potranno essere reperiti da altre fonti o essere oggetto di stanziamenti decisi di volta in volta in base a progetti specifici e secondo le procedure consuete e opportune alle due parti.

Qualora l'Istituto per progetti speciali di interesse dell'Università mettesse a disposizione personale di rilievo a vantaggio della stessa, l'Università si impegna a coinvolgere l'Istituto nella definizione e implementazione di tali progetti in regime di partenariato pubblico-privato secondo la disciplina vigente.

Art. 10 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Ciascuna parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra parte per i soli scopi e interessi connessi alla presente convenzione.

Qualora ricorrano scopi di tipo pubblicitario, e al fine di determinare eventuali reciproci corrispettivi, la parte che intenda fare uso del nome e del marchio dell'altra parte sarà tenuta ad acquisirne preventivamente il consenso.

Art. 12 - Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri ricercatori e/o con terze parti coinvolte nelle attività, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i

trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del D. Lgs. del 30.6.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

L'Istituto si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 14- Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 -comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 N. 131. Le spese relative al bollo e quelle, eventuali, di registrazione sono a carico dell'Università. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE – AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI AOSTA NR. 7051 del 22/09/2006.

UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA

Il Rettore

(Prof. Fabrizio Cassella)

sottoscritta digitalmente

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

Il Presidente

(Prof. Mario Eugenio Comba)

sottoscritta digitalmente